

MINISTERO DELLE FINANZE

Roma, addì

192

**DIREZIONE GENERALE
DELLE PENSIONI DI GUERRA**
Servizio Pensioni Indirette

GENITORI

UFFICIO

Posizione N. 43108 P. G.

Risposta a nota del 192

N. Div.

Liquidazione di pensione per

padre del militare

domiciliato in codesto Comune.


Allegati N.

AL MUNICIPIO

di



Segnato



Premesso che la concessione della pensione privilegiata ai genitori di un militare morto per causa di servizio è subordinata alla condizione che il militare stesso fosse il loro sostegno **unico**, oppure **necessario o principale** (ai termini dell'articolo 123 del Testo Unico 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dalla legge 19 aprile 1916, n. 135, e dai Decreti Luogotenenziale 1° maggio e 12 novembre 1916, n. 497, n. 1598), si prega di avvertire il contronominato che, per la liquidazione della pensione che possa competergli, deve far pervenire a questo ministero i documenti indicati ai numeri

tutti

dell'elenco stampato nell'interno della presente nota, compilati secondo le avvertenze che seguono l'elenco stesso

N. B. — Rispondere e inviare tutti gli atti all'indirizzo: MINISTERO DELLE FINANZE, DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI DI GUERRA - SERVIZIO PENSIONI INDIRETTE - GENITORI - ROMA - Con riferimento al numero della presente nota.

Inoltre, si prega codesto Municipio di voler favorire a questo Ministero dettagliate informazioni sullo stato economico e di famiglia del genitore suddetto alla data della morte del militare e di far conoscere se successivamente tali condizioni siano variate, non omettendo di accertare in modo speciale le seguenti circostanze:

A) Quale professione, industria, commercio o mestiere eserciti il genitore richiedente la pensione, e quale sia il suo guadagno giornaliero o mensile o annuo (salario, stipendio, ecc.), dichiarando, se del caso, da quanto tempo ed in che qualità si trovi alla dipendenza di un ente pubblico o di uno stabilimento privato, quali garanzie di stabilità abbia assicurate, ovvero se occupi un posto di carattere precario senza diritto di conseguire pensione di riposo, ecc. Avendo l'istante la gestione d'industrie, negozi, esercizi di rivendita od altra aziende, occorre accertare da quanto tempo duri la gestione e quale ne sia l'importanza, indicando il numero dei salariati che vi sono addetti l'entità delle loro mercedi e le altre circostanze di maggior rilievo.

Qualora il detto genitore tenga, in nome proprio, fondi in affitto, a mezzadria o in altre forme di colonia, importa conoscere la durata e i patti essenziali del contratto, l'estensione (in ettari) dei fondi, il genere di coltura predominante, il provento annuo lordo e netto di spettanza dell'interessato medesimo, il valore del bestiame o delle altre scorte di sua proprietà, e quale diminuzione di reddito o maggiore spesa di coltivazione siasi verificata per essere venuta a mancare l'opera del detto militare.

B) Se a carico di qualche amministrazione l'istante goda una pensione od un assegno, indicandone in caso affermativo, l'ammontare annuo ed il relativo titolo di liquidazione; oppure se abbia in concessione un banco lotto od una rivendita di generi di privative e con quale lucro annuo.

C) Se ed in qual misura il genitore suindicato od entrambi i genitori complessivamente percepiscano il soccorso giornaliero, spettante alle famiglie dei militari richiamati, dichiarando per quale figlio tale soccorso sia stato concesso e, in caso negativo, per quale motivo non sia stato ad essi accordato.

D) Quali dei figli maschi superstiti dell'istante siano celibi e quali coniugati; quale professione, industria, commercio o mestiere esercitino abitualmente, quanto guadagni ciascuno in media al giorno o al mese o all'anno; se convivano o non con il genitore richiedente la pensione; se trovinsi in grado di somministrargli gli alimenti ed in qual misura in realtà li soccorrano. Nel caso che la capacità lavorativa di taluno di essi sia menomata a causa d'infermità di carattere permanente, occorre comprovare tale circostanza mediante un certificato del medico condotto o di altro sanitario municipale o militare.

E) Se le persone della detta famiglia (compresi l'istante e il defunto militare) risultino iscritte nei ruoli dei contribuenti per le imposte e tasse erariali o comunali; e, nell'affermativa, quale sia il titolo o motivo di ciascuna iscrizione, l'ammontare della relativa imposta o tassa, indicando, ove ne sia il caso, i beni mobili o immobili posseduti, l'ubicazione, il valore commerciale dei medesimi, il reddito effettivo ricavato dai rispettivi possessori ed inoltre, per i terreni, l'estensione (in ettari), il genere di coltura predominante, il valore del bestiame o delle altre scorte di proprietà delle persone suddette e se queste provvedano alla lavorazione dei terreni stessi direttamente o con mano d'opera retribuita. Analogamente occorre dichiarare circa l'imponibile accertato agli effetti delle tasse di famiglia o focatico, di esercizio o di rivendita, ecc. specificando altresì se del caso, quale parte del reddito risulti di pertinenza dell'istante e quale parte spetti invece ad altre persone di sua famiglia.

F) La professione o mestiere esercitato dal defunto militare (prima della sua chiamata alle armi, se non si tratti di militare di carriera), il suo guadagno giornaliero o mensile o annuo, la misura dell'aiuto che prestava al genitore richiedente la pensione e le altre particolari circostanze per le quali sia o non da ritenersi che questi abbia perduto l'unico oppure il necessario e principale sostegno, specialmente ponendo a raffronto i mezzi di sussistenza di cui poteva disporre prima e dopo la morte del figlio militare, avuto riguardo alle condizioni economiche di tutti i componenti la famiglia (*).

Per IL MINISTRO

(*) N.B. - Per rendere più sollecita e precisa l'istruttoria delle istanze di pensione in casi simili, si prega vivamente di curarne la completa documentazione e di comprendere le notizie sopra richieste nella dichiarazione motivata dalla Giunta Municipale, di cui al n. 6 dell'elenco stampato nell'interno della presente nota, avvertendo di far risultare esplicitamente se tali notizie si riferiscano o non alla data della morte del militare.

ELENCO DEGLI ATTI DA INVIARE ALL'INDIRIZZO:
Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Pensioni di Guerra
SERVIZIO PENSIONI INDIRETTE - GENITORI - Viale del Re - Palazzo degli Esami - ROMA

4) CASI NORMALI

1. Istanza al Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Pensioni di guerra su carta libera, che deve contenere precise indicazioni circa il *cognome, nome e domicilio della richiedente, il luogo dove intende riscuotere l'assegno, il reggimento o corpo il quale apparteneva il defunto militare, il grado e, ove sia possibile, il luogo e la data della morte di lui*. Inoltre l'interessato esporrà le ragioni che suffragano la sua domanda e specialmente i motivi per i quali ritiene di essere rimasto privo del sostegno unico o necessario e principale.

2. Certificato di nascita del richiedente.

3. Certificato di nascita del figlio militare defunto.

4. Certificato di matrimonio dei genitori del militare.

5. Atto di morte del figlio militare o dichiarazione *originale* d'irreperibilità, se presunto morto, quando il Municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, saranno raccolti di ufficio, a cura dell'amministrazione militare.

6. Una dichiarazione della Giunta Municipale del Comune di residenza, da cui risulti *se e per quali motivi* il defunto figlio militare fosse da considerarsi *l'unico o il necessario e principale sostegno* del richiedente.

7. Un certificato municipale di notorietà rilasciato dal Sindaco del Comune di ultima residenza del defunto, *sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso*, da cui risulti:

§ I. La situazione della famiglia del richiedente *alla data della morte del militare, compresi tutti i figli conviventi od anche non conviventi col genitore*, col nome, cognome, paternità, data di nascita, stato civile, professione, arte o mestiere di ciascuno dei componenti la famiglia;

§ II. Quale *professione, arte o mestiere* esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, *ove ne sia il caso*, se egli appartenesse e in che qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e nell'art. 11 del decreto luogotenenziale 1 maggio 1916, n. 497 (*impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei Comuni, delle Provincie, Opere pie, Aziende municipalizzate, personali iscritti agli istituti di previdenza amministrati da apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personale dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il culto e delle altre amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale iscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali per i quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato ed enti diversi*);

§ III. Se il militare lasciò vedova o figli legittimi o legittimati o naturali; in caso affermativo occorre indicare, nella situazione di famiglia, il nome e cognome, la data di nascita e lo stato civile dei figli stessi;

§ IV. La dichiarazione *esplicita* dell'autorità municipale che, per quanto concerne lo stato e la età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe (o di popolazione).

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notorietà, redatto presso una qualsiasi delle preture del Regno, sulla deposizione di quattro testimoni.

8. Certificati di nascita dei figli maschi superstiti, ancorchè non conviventi.

9. Tutti i titoli e documenti relativi alla carriera civile e militare del defunto, che eventualmente siano in possesso della famiglia, compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità in originale o in copia autentica.

B) CASI SPECIALI

b') —

10. Quando il richiedente sia rimasto privo di sostegno per un mutamento nel suo stato economico, avvenuto dopo il decesso del militare, in seguito alla morte di qualche componente la famiglia o ad altre gravi circostanze ad esso non imputabili, dovrà presentare oltre agli atti di cui ai numeri precedenti — le prove atte a dimostrare il fondamento della sua domanda mediante:

- a) opportune attestazioni risultanti dai documenti numeri 6 e 7;
b) certificati di morte od altri atti che facciano fede del sopravvenuto mutamento economico (sentenze di vendita giudiziaria; atti relativi all'esito di altre procedure esecutive di espropriazione o fallimento; provvedimenti di licenziamento o cessazione dal servizio emanati da enti pubblici; documenti che attestino la menomata capacità ad un lavoro proficuo e costante, ecc.).

b'') —

11. Qualora il richiedente non fosse quinquagenario alla data della morte del militare, (e cioè non avesse l'età di almeno 49 anni, 6 mesi e un giorno), dovrà produrre (oltre agli atti di cui ai precedenti numeri), un certificato medico comprovante che esso fosse affetto da una delle infermità contemplate dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 667, e cioè: perdita intiera ed incurabile della vista, amputazione di due membri, perdita assoluta ed incurabile dell'uso dei due membri, tutte le altre infermità o lesioni organiche o funzionali gravi, permanenti, le quali determinino uno stato di debilitamento o di funzionale alterazione equivalente a quello che consegue alle infermità o lesioni menzionate e cagionino altresì un'assoluta incapacità a qualsiasi proficuo lavoro. Tale certificato deve essere rilasciato da un sanitario designato dal Sindaco del Comune dove risiede l'interessato, e su di esso dovrà esprimere il suo parere il medico provinciale, chiedendo, ove ne sia il caso, maggiori schiarimenti e visitando anche personalmente il richiedente.

b''') —

12. Quando vi siano figli naturali del militare, i quali possano concorrere con la di lui madre al riparto della pensione, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 12 novembre 1916, n. 1598, e qualora s'intenda richiedere la pensione anche nel loro interesse, si farà risultare ciò esplicitamente dall'istanza, di cui al n. 1, o da altra domanda separata, sottoscritta in ogni caso dal legale rappresentante dei figli. Ed oltre agli atti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saranno prodotti i seguenti:

- a) atti di nascita dei figli naturali, dai quali atti dovrà risultare, se del caso, il riconoscimento da parte del padre o analoga dichiarazione annotata in seguito a sentenza, avvertendo che per gli altri figli naturali, compresi negli elenchi degli orfani di guerra, occorre produrre il certificato relativo a tale iscrizione insieme con copia autentica del decreto emesso dal giudice delle tutele.
b) la prova della rappresentanza legale (verbale del consiglio di famiglia per la nomina del tutore degli orfani o decreto del pretore o deliberazione del tribunale).

AVVERTENZE

- a) Tutti i documenti, da allegare alla istanza di pensione, sono esenti per legge da tassa di bollo.
b) Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere prodotti in copia autentica o per certificato desunto dagli originali registri di stato civile.

Però in margine ai certificati devono essere riprodotte le annotazioni esistenti in margine agli atti originali per (riconoscimento, legittimazione, celebrato matrimonio, ecc.). Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe o popolazioni. E' opportuno che l'atto di morte del militare, quando possa essere prodotto, sia rilasciato in copia autentica, anzichè per certificato.

La legalizzazione dei certificati e degli atti suddetti deve eseguirsi gratuitamente dalle autorità competenti.

c) Se qualche divergenza si riscontrasse tra gli atti di stato civile, che potesse indurre in dubbio, sulla identità delle persone, dovrà essere provocata dall'interessati apposita sentenza di rettifica a norma di legge (articoli 401, 402, 403 del codice civile; 845 codice di procedura civile e 133 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602). Trattandosi di lievi discordanze può essere sufficiente a provare l'identità delle persone, un'apposita dichiarazione contenuta negli atti di notorietà.

d) Per richiedere la pensione eventualmente spettante ad un assente, coloro che ritengano d'aver diritto alla reversibilità della pensione stessa debbono presentare copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunciata dal competente tribunale, con la quale fu dichiarata l'assenza (articoli 22 e seguenti del codice civile).

Aut. di gr. 24-4-1935
N. 493 C. P. Pensioni Guerra
Ver. P. N. 794 e 896



COMUNE
DI
SEGRATE

N.

194

OGGETTO

Accompagnatoria d'atti

Addì 24 Luglio 1925.

All' Ill. mo Sig. Presidente

del R. Tribunale di

Milano

Il sottoscritto si pregia di rimettere a codesta
Autorità i qui uniti atti di nascita e di
matrimonio del Sig. Farinacci
Carlo e quelli di nascita e di morte
di suo figlio Ercole

e ciò allo scopo *venivano legalizzati*.
Si prega poi di restituirmi i documenti
produrre al R. Ministero delle Finanze,
che ne ha fatto richiesta
Con perfetta osservanza

IL SINDACO

Rodolfo

